



COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO

Città Metropolitana di Bologna

Piazza Unità d'Italia n.7 – cap.40021 Borgo Tossignano

Tel.0542/91111

E-mail: urp@comune.borgotossignano.bo.it

Posta pec: comune.borgotossignano@cert.provincia.bo.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 29/06/2021

OGGETTO : APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 116/2020. SCADENZA VERSAMENTI TARI 2021 E RIDUZIONI TARIFFE NON DOMESTICHE A SEGUITO DI COVID-19..

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore 20:30 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Municipio.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	GHINI MAURO	X	
2	CENNI FEDERICA	X	
3	CANTONI GUERRINO	X	
4	BARTOLI GABRIELE	X	
5	FOCACCIO ROBERTO		AG
6	DALL'OSSO CHIARA	X	
7	BUCCHI MAURO	X	
8	POGGIOLI ATOS		AG
9	SUZZI CLAUDIO	X	
10	MIRANDA BRIGIDA		AG
11	MANZONI SARA		AG
12	NANNI MICHELA		AG
13	MONTI GUIDO	X	

Totale presenti: 8 Totale assenti: 5

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Vittorio Melis.

Il Sindaco Mauro Ghini assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: CANTONI GUERRINO, BUCCHI MAURO, MONTI GUIDO

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 116/2020. SCADENZA VERSAMENTI TARI 2021 E RIDUZIONI TARIFFE NON DOMESTICHE A SEGUITO DI COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 16 del 12.05.2014 e successivamente modificato ed integrato;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto *"al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021"*;

RICHIAMATO, a tal fine, l'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, come modificato in sede di conversione con legge 21 maggio 2021, n. 69, in base al quale l'opzione delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e, solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 16 del 12.05.2014, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

PRESO ATTO delle principali novità che interessano il regolamento TARI:

1. è introdotta, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di *rifiuto urbano*: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.

2. è introdotta, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA, la definizione di *rifiuto speciale*: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato *L-quinquies*. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera *ex lege*.

6. Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell'ambito delle agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero, di ottenere uno sconto pari a 0,0172041 euro/kg. In ogni caso, tenuto conto che il comma 639 della legge 147/13 stabilisce che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi da coprire solo quelli relativi ai rifiuti speciali (di cui al successivo comma 654), la TARI non è mai dovuta in misura inferiore al 30 %;

CONSIDERATO che si rende necessario l'introduzione di un nuovo comma nell'art. 13 del vigente regolamento, che tenga conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi;

RICHIAMATO l'art. 6 (Agevolazioni TARI) del D.L. 73 del 25.5.2021 (sostegni bis) che prevede, al fine di mitigare l'impatto finanziario sulle categorie economiche, regolarmente iscritte in tassa, interessate da chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, un fondo di 600 milioni di euro a favore dei comuni al fine di riconoscere agevolazioni sulla TARI per le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie, da restrizioni o limitazioni nell'esercizio delle rispettive attività" in ragione del perdurare dell'emergenza COVID-19 determinando ove possibile, criteri di semplificazione procedurale per l'accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie;

CONSIDERATO che le risorse verranno ripartite in favore dei Comuni, con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 73/2021 e, quindi, entro il 24 giugno 2021;

RITENUTO, tuttavia, che tale tempistica risulti incompatibile con il procedimento di approvazione nei termini utili *ex lege* di approvazione delle tariffe TARI (30 giugno 2021) e richiamate quindi le stime elaborate da IFEL (Fondazione di formazione e studi ANCI), pubblicate in data 28.5.2021 che riportano l'importo ufficiale che sarà assegnato a ciascun Comune, secondo modalità di calcolo che rispecchiano la metodologia che verrà impiegata dal Ministero;

RITENUTO opportuno, al fine di poter definire fin da ora le agevolazioni, di carattere assolutamente straordinario, a favore delle attività non domestiche e di regolamentare le stesse con il presente atto, in considerazione delle risorse messe a disposizione dell'Ente con il D.L. 73 del 25.5.2021, nonché del residuo delle risorse relative al fondo funzioni fondamentali dell'anno 2020 e delle ulteriori eventuali risorse nelle disponibilità del Comune, come da rendiconto 2020 dell'ente approvato con delibera C.C. n. 22 in data 31.5.2021, riservandosi di applicarle in data successiva ad apposita variazione di bilancio e nei limiti delle risorse che saranno effettivamente trasferite all'ente ai sensi del decreto ministeriale in corso di emissione;

DATO ATTO che le riduzioni tariffarie previste trovano giustificazione in primis nel principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'assenza e/o rilevante riduzione di produzione di rifiuti nei periodi di chiusura forzata che giustificano quindi una riduzione dell'importo dovuto da parte dei contribuenti che sono stati costretti a sospendere la loro attività, o ad esercitarla in forma ridotta e che più di altre categorie abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

RITENUTO opportuno definire sin da ora le riduzioni tariffarie ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per le categorie di utenze non domestiche così come sotto individuate, applicando i seguenti fattori riduttivi alle tariffe TARI 2021, da deliberarsi da parte del Consiglio Comunale, in base alle modalità di seguito indicate:

a) riduzione del **70%**- rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività iscritte nella banca dati del gestore e attive presso la CCIA alla data del 1.1.2021 in possesso dei codici ATECO principali come da elenco 1 dell'allegato C;

b) riduzione del **40%** - rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività iscritte nella banca dati del gestore e attive presso la CCIA alla data del 1.1.2021 in possesso dei codici ATECO principali come da elenco 2 dell'allegato C;

c) riduzione del **40%** - rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività a cui non è stata applicata la riduzione in automatico e che dichiarino di avere sospeso temporaneamente l'attività a causa covid, anche su base volontaria, per un periodo minimo di 60 giorni nell'arco del primo semestre 2021, dietro idonea documentazione attestante la predetta situazione secondo lo schema che sarà adottato dall'Ufficio Tributi Associato e reso disponibile sul sito dell'ente, dichiarazione da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica dedicato del Comune interessato, entro il 31/7/2021 per l'inserimento nell'avviso di pagamento con scadenza al 2/12/2021;

RITENUTO opportuno elaborare il calcolo, tramite l'ausilio del concessionario Hera spa gestore altresì della banca dati TARI per conto dell'ente, con modalità di applicazione del metodo in via automatica, senza necessità di espressa richiesta, alle attività presenti in banca dati TARI, aventi i codici ATECO riconducibili a quelli delle attività indicate nell'allegato C, riconoscendone l'importo calcolato come sopra riferito per una quota del 50% sulle singole 2 rate in scadenza al 30/9 e al 2/12/2021.

RITENUTO opportuno che in relazione alle eventuali ulteriori riduzioni da concedersi su richiesta, il gestore HERA spa proceda sulla base delle indicazioni fornite dal Comune, dopo il vaglio delle eventuali istanze a questi pervenute;

SEGNALATO CHE, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea, se il canone unico è dovuto ai sensi di legge: in tale senso l'art. 11 del regolamento vigente in quanto la fattispecie sarà disciplinata, a decorrere dal 01/01/2021 dall'art. 1 comma 837 L.160/2019;

CONSIDERATO infine che, per l'annualità 2021, le **scadenze** del versamento sono confermate per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche, in deroga alle indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 del regolamento, sono stabilite come segue:

- categorie di utenze **non domestiche**: Periodo di competenza 1.1.2021- 30.6.2021: scadenza **30 settembre 2021 (con riconoscimento del 50% delle riduzioni covid 2021)**; periodo di competenza 1.7.2021 - 31.12.2021: scadenza **2 dicembre (con riconoscimento del 50% delle riduzioni covid 2021)**.

- Per tutte le categorie di utenze domestiche e non domestiche, con la scadenza rata di dicembre sarà riconosciuto il conguaglio positivo/negativo TARI anno 2020 e richiesto il versamento TEFA anno 2021.

EVIDENZIATO CHE, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare si concretizza nel testo integrato e coordinato con le modifiche di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale, mentre in atti viene riportato un testo-confronto con precedente versione regolamento;

VISTI:

- il D.lgs. n.116/2020 e l'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, come modificato in sede di conversione con legge 21 maggio 2021, n. 69, in base al quale l'opzione delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e, solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- dpcm 24/10/2020; d.p.c.m. 3/11/2020; dpcm 2.3.2021;
- l'allegato 1 del D.L. 137/2020, l'allegato 2 del D.L. 149/2020 modificato con DL 154/2020 tutti convertiti in legge 18.12.2020 n. 176;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019;

PRESO ATTO:

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi saranno adeguatamente valutati con successiva variazione di bilancio a seguito della avvenuta concessione del contributo ministeriale;
- che la concessione delle agevolazioni previste per l'importo complessivo di Euro € 38.408,89 è subordinata alla pubblicazione del decreto ministeriale;
- che, in particolare, l'agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013, per quelle categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, sarà finanziata con il fondo statale art. 6 D.L. 73 del 25.5.2021 "Sostegni bis" e/o quota avanzo vincolato TARI risultante dal Rendiconto di gestione 2020 approvato;
- del parere favorevole del Revisore contabile, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

- sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 1/01/2021.

PRESO ATTO infine del provvedimento Presidente Nuovo circondario imolese n. 278/2021 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della dott.ssa Claudia Paporozzi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Con votazione UNANIME resa in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.8

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera Consiglio comunale n. 16 del 12.05.14 e ss.mm.ii.; nel testo integrato e coordinato con le modifiche di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DARE ATTO che il testo delle modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;

3. DI APPROVARE le scadenze del versamento TARI 2021 in deroga alle indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 Regolamento Tari, come riportate in premessa;

4. DI APPROVARE le riduzioni tariffarie ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 e art. 6 del DL 73/2021 in materia di riduzioni tari causa covid, per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, così come sotto individuate, applicando i seguenti fattori riduttivi alle tariffe TARI 2021, da deliberarsi da parte del Consiglio Comunale, in base alle modalità di seguito indicate:

a) riduzione del **70%**- rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività iscritte nella banca dati del gestore e attive presso la CCIA alla data del 1.1.2021 in possesso dei codici ATECO principali come da elenco 1 dell'allegato C;

b) riduzione del **40%** - rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria per le attività iscritte nella banca dati del gestore e attive presso la CCIA alla data del 1.1.2021 in possesso dei codici ATECO principali come da elenco 2 dell'allegato C;

c) riduzione del **40%** - rapportata all'arco temporale di 12 mesi- da applicare sulla quota variabile tariffaria 2021 per le attività a cui non è stata applicata la riduzione in automatico e che dichiarino di avere sospeso temporaneamente l'attività a causa covid, anche su base volontaria, per un periodo minimo di 60 giorni nell'arco del primo semestre 2021, dietro idonea documentazione attestante la predetta situazione secondo lo schema che sarà adottato dall'Ufficio Tributi Associato e reso disponibile sul sito dell'ente, dichiarazione da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica dedicato del Comune interessato, entro il 31/7/2021 per l'inserimento nell'avviso di pagamento con scadenza al 2/12/2021;

5. di dare atto che l'agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, sarà finanziata con fondo statale art. 6 D.L. n. 73/2021 sostegni bis , attualmente stimato in € 30.005,00 (stime IFEL) nonché del residuo delle risorse finanziate per l'anno 2020 per € 8.403,89 e nelle disponibilità dell'ente (per un complessivo importo di € 38.408,89), come da rendiconto 2020 dell'ente approvato con delibera C.C. n. 22 in data 31.5.2021, che saranno applicate in data successiva ad apposita variazione di bilancio e secondo le risorse che saranno effettivamente trasferite all'ente ai sensi del decreto ministeriale in corso d'emissione;

6. di dare atto che la concessione delle agevolazioni previste per l'importo complessivo di Euro € 38.408,89 è subordinata alla pubblicazione del decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 D.L. 73 del 25.5.2021 cd. " Sostegni bis", a seguito del quale, con successivo provvedimento, il competente servizio finanziario provvederà alla relativa variazione di bilancio in relazione ai trasferimenti che saranno disposti a favore dell'ente;

7. di dare atto infine che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;

Infine, il Consiglio Comunale con votazione UNANIME

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Mauro Ghini

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vittorio Melis

(atto sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO				
ALLEGATO C ALLA DELIBERA C.C. N. 25 DEL 29 GIUGNO 2021				
Codice ATECO	Descrizione	Allegato	Riduzione %	
493210	Trasporto con taxi	1	0,70	
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	1	0,70	
493901	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	1	0,70	
522190	Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca	1	0,70	
551000	Alberghi	1	0,70	
552010	Villaggi turistici	1	0,70	
552020	Ostelli della gioventù	1	0,70	
552030	Rifugi di montagna	1	0,70	
552040	Colonie marine e montane	1	0,70	
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	1	0,70	
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	1	0,70	
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	1	0,70	
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	1	0,70	
561011	Ristorazione con somministrazione	1	0,70	
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	1	0,70	
561030	Gelaterie e pasticcerie	1	0,70	
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti	1	0,70	
561042	Ristorazione ambulante	1	0,70	
561050	Ristorazione su treni e navi	1	0,70	
562100	Catering per eventi, banqueting	1	0,70	
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina	1	0,70	
591300	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	1	0,70	
591400	Attività di proiezione cinematografica	1	0,70	
749094	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	1	0,70	
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	1	0,70	
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	1	0,70	
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	1	0,70	
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	1	0,70	
823000	Organizzazione di convegni e fiere	1	0,70	
855209	Altra formazione culturale	1	0,70	
900101	Attività nel campo della recitazione	1	0,70	
900109	Altre rappresentazioni artistiche	1	0,70	

900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	1	0,70	
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	1	0,70	
900309	Altre creazioni artistiche e letterarie	1	0,70	
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	1	0,70	
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	1	0,70	
931110	Gestione di stadi	1	0,70	
931120	Gestione di piscine	1	0,70	
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti	1	0,70	
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca	1	0,70	
931200	Attività di club sportivi	1	0,70	
931300	Gestione di palestre	1	0,70	
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	1	0,70	
931999	Altre attività sportive nca	1	0,70	
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici	1	0,70	
932910	Discoteche, sale da ballo night-club e simili	1	0,70	
932930	Sale giochi e biliardi	1	0,70	
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	1	0,70	
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	1	0,70	
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca	1	0,70	
960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	1	0,70	
960420	Stabilimenti termali	1	0,70	
960905	Organizzazione di feste e cerimonie	1	0,70	
493909	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	1	0,70	
503000	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	1	0,70	
619020	Posto telefonico pubblico ed Internet Point	1	0,70	
471910	Grandi magazzini	2	0,40	
471990	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	2	0,40	
475110	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	2	0,40	
475120	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	2	0,40	
475311	Commercio al dettaglio di tende e tendine	2	0,40	
475312	Commercio al dettaglio di tappeti	2	0,40	
475320	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	2	0,40	
475400	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	2	0,40	
476420	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	2	0,40	
477210	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	2	0,40	
477834	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	2	0,40	
475910	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	2	0,40	

475920	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	2	0,40	
475940	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	2	0,40	
475960	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	2	0,40	
475991	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	2	0,40	
475999	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	2	0,40	
476300	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	2	0,40	
477110	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	2	0,40	
477140	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	2	0,40	
477150	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	2	0,40	
477220	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	2	0,40	
477700	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	2	0,40	
477810	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	2	0,40	
477831	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	2	0,40	
477832	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	2	0,40	
477833	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	2	0,40	
477835	Commercio al dettaglio di bomboniere	2	0,40	
477836	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	2	0,40	
477837	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	2	0,40	
477850	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	2	0,40	
477891	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	2	0,40	
477892	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	2	0,40	
477894	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	2	0,40	
477899	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	2	0,40	
477910	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	2	0,40	
477920	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	2	0,40	
477930	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	2	0,40	
477940	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	2	0,40	
478101	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	2	0,40	
478102	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	2	0,40	
478103	Commercio al dettaglio ambulante di carne	2	0,40	
478109	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	2	0,40	
478201	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	2	0,40	
478202	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	2	0,40	
478901	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi	2	0,40	

	e fertilizzanti			
478902	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	2	0,40	
478903	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	2	0,40	
478904	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	2	0,40	
478905	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	2	0,40	
478909	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	2	0,40	
479910	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	2	0,40	
960202	Servizi degli istituti di bellezza	2	0,40	
960203	Servizi di manicure e pedicure	2	0,40	
960902	Attività di tatuaggio e piercing	2	0,40	
960903	Agenzie matrimoniali e d'incontro	2	0,40	
960904	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	2	0,40	
960909	Altre attività di servizi per la persona nca	2	0,40	
791100	agenzie viaggio	2	0,40	dpcm 3.12.2020 - d.m3.11.2020
791200	TOUR OPERATOR	2	0,40	dpcm 3.12.2020 - d.m3.11.2020
960201	parrucchiere, barbieri	2	0,40	dpcm 3.12.2020 - d.m3.11.2020
562920	CATERING SU BASE CONTRATTUALE	2	0,40	dpcm 3.12.2020 - d.m3.11.2020
562100	CATERING EVENTI	2	0,40	dpcm 3.12.2020 - d.m3.11.2020
591100	PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE	2	0,40	dpcm 3.12.2020 - d.m3.11.2020
771100	NOLEGGIO AUTOVEICOLI LEGGERI	2	0,40	dpcm 3.12.2020 - d.m3.11.2020
851000	da 85100	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
852000	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
853110	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione

853120	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
853201	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
853203	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
853209	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
854100	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
854200	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
855100	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
855201	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
855209	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
855300	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
855910	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
855920	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
855930	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
855990	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
856001	ISTRUZIONE GRADO PREPARATORIO	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione
856009	ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE	2	0,40	DA 85100 gruppo istruzione